CAMERA DEI DEPUTATI N. 3596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili

Presentata il 19 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ai fini del riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tale decreto ha istituito, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili.

L'articolo 10 del richiamato decreto legislativo disciplina le modalità e i tempi del versamento dell'imposta. In particolare, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il comma 6 dell'articolo 10 prevede che l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed « è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita ».

In sostanza, come è del tutto logico, il termine di pagamento dell'imposta, per gli immobili costituenti beni dell'attivo delle procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, è strettamente legato alla realizzazione della loro vendita ed è quindi stabilito entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato, in cui cioè la procedura ha acquisito il denaro per il pagamento del tributo. Analoga disciplina non è stata prevista per gli immobili compresi nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

Anche in questa ipotesi infatti, il commissario giudiziale (o, in seguito, il liquidatore giudiziale) possono ottemperare all'obbligo di pagamento dell'imposta (quando l'attività ceduta ai creditori è rappresentata esclusivamente da beni immobili) solo quando abbiano incassato il prezzo di vendita del bene.

E dunque la mancata previsione di questa ipotesi nelle fattispecie dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, o è dovuta a mera svista del legislatore o è del tutto irrazionale.

Nell'una o nell'altra ipotesi, occorre provvedere con urgenza a colmare la lacuna o a rimuovere l'illogicità della esclusione. Pertanto si propone la seguente modifica del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Al fine di evitare un lungo, inutile e dispendioso contenzioso, è necessario che la modifica proposta possa avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tal senso dispone l'articolo 2 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituito dal seguente:

« 6. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nel concordato preventivo con cessione dei beni l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul *prezzo ricavato dalla vendita*. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione ».

ART. 2.

1. Per gli immobili compresi nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, la disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove ne venga fatta richiesta dagli organi della procedura concorsuale.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3596
Lire 500